

ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA. LINEE GUIDA

Le linee guida che sono qui definite costituiscono il frutto di alcuni incontri sollecitati dal Presidente del Tribunale di Milano tra giudici penali dell'ufficio, avvocati dell'ordine e della camera penale e la dott.ssa Panarello, dirigente dell'ufficio esecuzioni penali.

L'obiettivo degli incontri, organizzati all'indomani dell'approvazione della legge 28.4.2014 n.67, è stato quello di offrire ai magistrati e agli avvocati milanesi alcune indicazioni operative sull'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova introdotta con la citata legge per agevolare chi è da subito chiamato ad applicare la nuova normativa, offrendo indicazioni pratiche che consentano di orientare l'interpretazione di alcune previsioni di legge non univoche e di favorire il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione dell'istituto della messa alla prova.

Sono state così elaborate le linee guida di seguito riportate che non condizionano in alcun modo il potere di interpretazione delle norme da parte dei giudici, né tantomeno quello di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, ma sono dirette a rendere più snello il procedimento di ammissione e a garantire l'effettività dell'esecuzione delle messe alla prova che ciascun magistrato riterrà meritevoli di accoglimento.

La collaborazione tra avvocati, magistrati e personale addetto all'esecuzione costituisce, a parere degli estensori del documento, l'unica possibilità per consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto con l'ampliamento dell'applicazione della messa alla prova agli imputati maggiorenni.

Le indicazioni offerte potranno agevolare l'adozione da parte dei giudici di provvedimenti di messa alla prova nelle ipotesi in cui saranno ritenuti sussistenti i presupposti indicati dalla legge. In tal senso si è prevista una preliminare delibazione di ammissibilità al fine di evitare all'UEPE la stesura di programmi nei casi in cui le istanze siano inammissibili. Si è infatti tenuto conto delle gravi difficoltà dell'UEPE (ad oggi a fronte di 4.500 persone in carico vi sono 40 operatori) prevedendo che le istanze di programma di trattamento presentate dai difensori, siano corredate dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale svolgere i lavori di pubblica utilità nonché da documentazione idonea a consentire agli operatori di limitare il più possibile le indagini da svolgere al fine di redigere il programma di trattamento.

Sono stati predisposti gli allegati prototipi di:

1. istanza da presentare al Giudice;
2. istanza da presentare all'UEPE competente, ossia quello del domicilio

dell'imputato ammesso alla prova, con l'indicazione della documentazione necessaria individuata in modo da facilitare "*le indagini e considerazioni*" di cui all'art. 141 ter disp. att. c.p.p.;

3. schema generale di programma di trattamento, suscettibile di essere "riempito" a seconda del titolo di reato e della personalità dell'imputato e il cui rispetto verrà controllato dall'UEPE competente.

L'UEPE si è dichiarato in grado di effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni anche in considerazione della inopportunità di incaricare le forze dell'ordine di operare verifiche che potrebbero mal conciliarsi con il programma stilato ed essere fonte di fraintendimenti.

Al fine di favorire l'avvio dell'istituto, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili secondo le indicazioni dell'UEPE, nei programmi di trattamento non è stata inserita una prescrizione generale relativa alla mediazione che potrà essere valutata dal Giudice in relazione al singolo caso, previa indicazione da parte dell'UEPE dell'ente da incaricare.

Analogamente l'inserimento nel programma di eventuali prescrizioni per il risarcimento del danno, per le condotte riparatorie e/o per l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose potrà essere effettuata dal Giudice anche sulla base delle informazioni inserite dall'UEPE nella proposta di programma.

I programmi di trattamento sono stati stilati sulla falsariga dei programmi di affidamento in prova al servizio sociale propri della fase esecutiva, peraltro calibrando le prescrizioni in considerazione della diversità dei soggetti (imputati e non condannati) che vi sono sottoposti (ad esempio escludendo prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio), e con l'inserimento del lavoro di pubblica utilità obbligatorio e che, ai sensi dell'art. 168 bis comma 3, può consistere in prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso Stato, Regioni, comuni e/o presso enti o organizzazione di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato – non necessariamente convenzionati.

Sono state quindi individuate le seguenti modalità operative:

1. la domanda di trattamento corredata dai documenti necessari va presentata in originale all'UEPE competente in base al domicilio dell'indagato/imputato che rilascerà attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente;

2. ove non vi sia il tempo necessario (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi) deve essere chiesta all'UEPE una presa in carico per la redazione del programma di trattamento; l'UEPE rilascerà una attestazione da depositare all'autorità giudiziaria procedente; la domanda di cui al punto 1. verrà quindi formalizzata appena possibile;
3. all'udienza nella quale viene formulata la richiesta con il deposito dell'istanza e della domanda di trattamento con relativi allegati già depositata all'UEPE, il Giudice ne valuterà l'ammissibilità (anche con riferimento alla possibilità di ammissione solo per alcuni reati, alla rimessione in termini quando il processo abbia già superato, prima dell'entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell'art. 464 bis c.p.p., e allo *status libertatis* dell'imputato) anche previa riqualificazione del fatto;
4. in caso di positiva delibazione, rinvierà a distanza di 3-4 mesi, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3, per dare tempo alle parti di predisporre il programma;
5. il provvedimento del Giudice contenente l'esito della delibazione sulla ammissibilità dovrà essere in ogni caso comunicato via fax all'UEPE a cura del difensore (fax 02-48000562) ovvero via mail (uepe.milano@giustiziacert.it);
6. esaminata la domanda e la documentazione e preso atto del consenso del richiedente, l'UEPE redigerà il piano di trattamento con le prescrizioni previste (tenendo conto per la durata delle indicazioni sotto elencate relative alle fasce di pena) e trasmetterà il medesimo via fax all'autorità giudiziaria;
7. il Giudice ricevuto il piano di trattamento potrà integrarlo e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
8. il Giudice dovrà valutare la opportunità di percorsi di mediazione
9. il Giudice potrà richiedere all'UEPE l'effettuazione dell'indagine socio-familiare ove necessaria per la particolarità del caso, qualora non si ritenga sufficiente la documentazione presentata all'atto della richiesta e già valutata dall'UEPE;
10. il Giudice, valutato il piano di trattamento anche all'esito delle eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando periodo di sospensione e durata della messa alla prova (necessariamente ricompresa nel primo) e rinviando ad udienza fissa successiva di almeno 3 mesi alla fine della messa alla prova;

11. entro 10 giorni dall'udienza l'imputato dovrà sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni

12. l'UEPE potrà in ogni caso delineare modalità esecutive del piano di trattamento che siano idonee a garantirne l'ordinato svolgimento

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.

Pertanto, occorre ribadire la necessità che il Giudice, intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto.

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese

FASCIA B)

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi

FASCIA E)

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi

FASCIA F)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi

Si allegano gli schemi delle istanze al Giudice e all'UEPE nonché del programma di trattamento. Per conoscenza e ritenendo possa offrire utili spunti si allegano anche la relazione della Scuola Superiore della Magistratura stesa all'esito di un incontro sul tema svoltosi a Scandicci lo scorso giugno.

Allegati:

1. Schema istanza al Giudice
2. Schema istanza all'UEPE
3. Schema programma di trattamento
4. Relazione relativa all'incontro svoltosi presso la Scuola della Magistratura sulla messa alla prova



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano e Lodi

Prot. n. _____ del _____

Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova

(Ai sensi dell'art. 464 bis del Codice di procedura penale)

Considerate le valutazioni complessive, acquisita ed esaminata la documentazione prodotta

per il/la sig./sig.ra _____ nato/a il _____

a _____ prov. _____ residente a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

relativamente al procedimento di **sospensione con messa alla prova**

Procedimento n. _____ pendente innanzi _____

si propone il seguente programma di trattamento

L'imputato/a durante il periodo di esecuzione della sanzione si impegna a:

1. mantenere contatti con l'UEPE, secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato del procedimento, fornendo tutte le informazioni richieste sulle attività prescritte;
2. risiedere in _____ all'indirizzo indicato in epigrafe e comunicare all'UEPE ogni cambiamento di dimora;
3. adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare;
4. svolgere l'attività lavorativa di _____ presso la ditta _____ con sede legale _____; luogo di lavoro _____;
5. svolgere la seguente attività di studio - formazione - integrazione sociale:

_____;
6. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso _____ con sede in _____
 - a) compiti svolti _____
 - b) giorni e ore dell'impegno _____;

7. adempimento della riparazione del danno o di condotte riparatorie secondo eventuali prescrizioni che saranno imposte dal Giudice;

8. svolgere il programma terapeutico presso la seguente struttura:

a) Ser.T. di _____

b) Comunità terapeutica _____

c) D.S.M. _____

con le seguenti modalità e finalità: _____

Il Funzionario di servizio sociale

Il Direttore

ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA

RICHIESTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO
EX ART. 464 COMMA 4 C.P.P.

Il sottoscritto nato a e residente a....., difeso di fiducia dall'avvocato e procuratore speciale.....

premessi che

- lo scrivente è imputato nel procedimento penale n..... per i reati di cui agli artt... puniti con pena.... in relazione ai quali è ammissibile la richiesta di cui all'art. 168 bis c.p. ed è volontà dello scrivente formulare domanda in tal senso all'Autorità giudiziaria, esprimendo sin d'ora il proprio consenso;
- che ai sensi dell'art. 464 bis comma 4 c.p.p. deve essere allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- che a tal fine lo scrivente ha individuato la prestazione di lavoro di pubblica utilità come prevista dall'art. 168 bis commi 3 c.p. anche in ragione della propria attività lavorativa di cui si allega documentazione;

tutto ciò premesso lo scrivente

allega

al fine della elaborazione del programma di trattamento

1. Dichiarazione di disponibilità del legale rappresentante dell'ente ove lo scrivente potrà svolgere prestazione di lavoro di pubblica utilità presso il Comune-Stato-Regione di... e/o l'ente di assistenza sociale e di volontariato in misura minima di giorni 10 e per un periodo pari a..... e con impegno di n.ore giornaliere e/o 3 volte la settimana nelle giornate di con modalità che non pregiudichino l'attività lavorativa e/o di studio;
2. Documentazione attestante l'attività lavorativa e orari con allegazione di contratto di lavoro e/o buste paga e/o visura camerale in caso di lavoro autonomo;
3. Stato di famiglia ed eventuale documentazione di lavoro;
4. Dichiarazione dei familiari di disponibilità a supportare il programma di trattamento;
5. Documentazione processuale attestante l'avvenuto totale o parziale risarcimento del danno o condotte riparatorie
6. Documentazione del Servizio sanitario specialistico attestante la presa in carico e il programma terapeutico.
7. Atti processuali rilevanti

e formula

domanda

affinchè l'Uepe predisponga programma di trattamento ex art. 464 comma 4 bis da inoltrare, previa consegna di copia anche allo scrivente, all'Autorità giudiziaria competente ex art. 141 ter comma 3 disp.att.

che si indica nel Tribunale di Milano, sezione, Giudice monocratico dr....., udienza

TRIBUNALE DI

Richiesta di messa alla prova

ex art. 168 bis c.p. – 464 bis c.p.p.

r.g.....n.r.

Il sottoscritto avv., in qualità di difensore e **procuratore speciale** (All. doc 1) del sig., nato a in data, **domiciliato in.....**,
via....., imputato (indagato) come in atti nel procedimento penale sopra indicato, per i reati di cui agli artt.

p r e m e s s o

- che i reati per cui si procede sono puniti con pena edittale rientrante nei limiti previsti dall'art. 168 bis, comma 1 c.p., ed in particolare.... ;
- che l'imputato non ha mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e del pari non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 102-103-104-105-108 c.p.;
- che lo stesso esercita attività lavorativa (o di studio) presso con qualifica di, ed è disponibile a svolgere lavoro di pubblica utilità, con le modalità che verranno individuate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 168 bis comma 3 c.p. ed in ogni caso senza recare pregiudizio alle sue esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute;
- che il suo nucleo familiare è costituito da ed egli è domiciliato in

- che il sig., nel limite delle proprie capacità economiche, intende porre in essere condotte riparatorie del danno e/o ha già posto in essere il risarcimento del danno come da documentazione in atti;
- che infine è stato predisposto, d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, un programma di trattamento sviluppato in n. ... prescrizioni, in relazione al quale l'imputato (indagato) ha già espresso consenso, programma sulla base del quale sarà possibile eseguire la messa alla prova (doc 2); (ovvero "che non essendo stato possibile ad oggi elaborare, d'intesa con l'ufficio di esecuzione esterna, un programma di trattamento, si allega attestazione rilasciata dall'Uepe competente attestante il deposito di richiesta di programma di trattamento ex art. 464 comma 4 c.p.p. fornendo sin d'ora la disponibilità dell'imputato e del suo difensore a collaborare in tale attività),

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

chiede

che l'ill.mo Tribunale di voglia disporre la sospensione del procedimento penale e la messa alla prova del sig.

e/o voglia prendere atto del deposito della suddetta domanda ex art. 464 comma 4 c.p.p. e disponga rinvio in attesa della definizione del programma di trattamento e di invio del medesimo da parte dell'Uepe ai sensi dell'art. 141 ter comma 3 disp.att. onde procedere alla sospensione

del procedimento e la messa alla prova.

Si producono:

doc. 1) nomina del difensore e procura speciale

doc. 2) programma di trattamento corredato della documentazione allegata alla domanda di trattamento e di consenso e/o attestazione dell'Uepe di deposito della domanda di trattamento ex art. 464 comma 4 c.p.p.

Con osservanza

.....

Il procuratore speciale

Avv

N. RGNR
N. RG. TRIB



Tribunale di Milano
Sezione ____ Penale

Il Giudice ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento in epigrafe indicato nei confronti di

premesse

- che nel corso degli atti preliminari al dibattimento l'imputato, personalmente o per mezzo del difensore, munito di procura speciale, ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova;
- sentito il PM, che ha espresso parere favorevole, e la persona offesa del reato;
- che è pervenuta proposta di un programma di trattamento elaborata all'UEPE;
- che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. sulla scorta di quanto emerge da...

rilevato

- che il reato rientra nel catalogo previsto dall'art. 168 bis c.p., trattandosi di contravvenzione o delitto punito con la pena edittale massima minore di anni quattro di reclusione; o previsto dal comma 2 art. 550 c.p.p.
- non è stata mai concessa in precedenza altra sospensione del medesimo procedimento;
- sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 c.p., il programma appare idoneo al trattamento dell'imputato;
- è possibile formulare prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato;
- il domicilio indicato dall'imputato risulta idoneo anche ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa;

p.t.m.

visti gli artt. 168bis c.p. e 464 quater c.p.p. ;

dispone

la sospensione del procedimento penale a carico di _____ per un periodo di _____ decorrenti dalla data odierna

ordina

che l'imputato sia affidato all'Uepe;

che osservi le prescrizioni e si attenga al programma elaborato d'intesa con l'UEPE per un periodo di mesi _____ decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova;

che risarcisca il danno cagionato alla persona offesa, liquidato in _____ entro il termine di _____, o che entro detta termine ponga in essere condotte riparatorie o risarcitorie. Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi.

fissa

l'udienza per la valutazione dell'esito finale della prova per il _____ alle ore _____ AULA _____ sita al _____ piano del Palazzo di Giustizia, via Freguglia 1 – Milano;

manda

la Cancelleria per la comunicazione al Casellario giudiziale, per l'immediata trasmissione della presente ordinanza all'UEPE e per quant'altro di competenza,

incarica

l'UEPE di trasmettere:

- all'esito del periodo di prova e comunque entro il giorno _____ (*dieci giorni prima dell'udienza fissata*) la relazione conclusiva sul decorso e sull'esito della prova medesima.
- in caso di periodi più lunghi, relazioni periodiche trimestrali sull'andamento del trattamento:

fissa

per la valutazione della relazione conclusiva che sarà trasmessa dall'UEPE l'udienza del _____

Milano, lì

Il giudice